

D.G. Sanità

(BUR20080121)

(3.2.0)

D.d.g. 18 novembre 2008 - n. 13237**Approvazione del «Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000****IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ**

Premesso che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:

- sviluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;
- individuato l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016;
- sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000 «Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000» contenente, tra l'altro, l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamati i d.d.g. n. 20018 del 29 dicembre 2005 e n. 1669 del 10 febbraio 2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Valutata la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo Amianto di aggiornare l'algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l'obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. 17 marzo 2008, n. 6/36262 con cui sono state approvate le «Linee guida per la gestione del rischio amianto» che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l'approvazione dell'aggiornamento della citata procedura;

Dato atto che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

Dato atto altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n. 7/1439;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria;

Vista la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato» che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 5.1.3 «Prevenzione»;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526 «Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17»;

Vista la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 «Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto»;

Visto il d.m. 6 settembre 1994 «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» nonché i provvedimenti organizzativi dall'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000;

2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

Il direttore generale sanità:
Carlo Lucchina

ALLEGATO A**Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione
delle coperture in cemento-amianto**

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal d.m. 6 settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

**Indice di degrado per la valutazione
dello stato di conservazione delle coperture
in cemento amianto (ID)**

A) Grado di consistenza del materiale (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flessibile con una pinza si rompe nettamente con suono secco

2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) Friabilità/scretolamento, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) Ventilazione, si dà valore:

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) Luogo di vitallavoro, si dà valore:

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) Distanza da finestre/balconi/terrazze, si dà valore:

- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) Aree sensibili, si dà valore:

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

I) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore:

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \cdot I \text{ (vetustà)}$$

Risultato:

1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;

2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica* entro 3 anni;

3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura**, l'**incapsulamento** e la **rimozione**.

La **sopracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'**incapsulamento** prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice.

Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La **rimozione** prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.

(BUR20080122)

(3.2.0)

D.d.u.o. 28 novembre 2008 - n. 13879

Influenza aviaria - Accasamento a sessi misti - Modifica ed integrazione del d.d.s. 1491/07 «Linee guida per la prevenzione

ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - Revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Richiamati:

- il d.d.s. n. 10632 del 27 settembre 2006 «Influenza aviaria - Individuazione delle zone ad alta densità produttiva in regione Lombardia»;

- il d.d.s. n. 1491 del 19 febbraio 2007 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria in Lombardia - revoca del d.d.s. 2565/06 e del d.d.s. 5646/06»;

Visti:

- l'o.m. 10 ottobre 2005 «Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinari in materia infettiva e diffusive dei volatili dei cortili»;

- la circolare del 7 dicembre DGVA.VIII/43685/P-I.8.d/108 «Influenza aviaria - Circolare esplicativa»;

- il d.m. 2 maggio 2006 «Disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1-bis della legge 11 marzo 2006 n. 81, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;

Considerato che in regione Lombardia vi sono zone nelle quali la densità produttiva e la situazione epidemiologica pregressa costituiscono comunque un fattore di rischio, in particolare nei confronti della diffusione del virus dell'influenza aviaria e che tali aree coincidono con le aree della ex ZVE di cui all'allegato I del d.d.s. 1491/07;

Considerato il potenziale rischio sanitario collegato al maggior movimento di persone ed automezzi nella gestione di allevamenti che accasano sia maschi che femmine (sessi misti);

Valutata favorevolmente la situazione epidemiologica nei confronti dell'influenza aviaria;

Ritenuto di poter autorizzare la pratica dell'allevamento a sessi misti sono in determinate aree, con l'esclusione assoluta delle aree a maggior rischio sanitario (Allegato I del d.d.s. 1491/07) e subordinare tale pratica di allevamento a specifiche condizioni sanitarie, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, di all'Allegato A del presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

Considerato che il d.d.s. 1491/07 stabilisce il divieto di tale pratica di allevamento non solo nella ex ZVE ma anche nell'area di monitoraggio intensivo di cui all'Allegato I-a del d.d.s. 1491/07;

Ritenuto di dover modificare il d.d.s. 1491/07 relativamente a tale divieto e nel contempo integrarlo con specifiche disposizioni sanitarie per l'effettuazione della pratica di allevamento a sessi misti, nonché provvedimenti sanzionatori in caso di violazioni a tali disposizioni;

Sentito il parere dei rappresentanti delle filiere avicole interessate;

Ritenuto che in caso di violazione alle disposizioni del presente provvedimento si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

Ritenuto di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di autorizzare la pratica dell'allevamento a sessi misti solo in determinate aree, con l'esclusione assoluta delle aree a maggior rischio sanitario (allegato I del d.d.s. 1491/07) e subordinare tale pratica di allevamento a specifiche condizioni sanitarie, con particolare riferimento alle misure di biosicurezza, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, che costituisce parte integrante dello stesso;

2. modificare ed integrare il punto 4 e il punto 7 del d.d.s. 1491/07 e di integrarlo con la sezione H;

3. di stabilire che, in caso di violazione alle misure sanitarie disposte dal presente decreto, si applica l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225;

4. di pubblicare tale provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Web della D.G. Sanità.

Il dirigente dell'U.O. veterinaria:
Mario Astuti